

DM 28 febbraio 1994, n. 250
(G.U. n. 96 del 27 aprile 1994)
Regolamento recante aggiornamento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali del 20 marzo 1992;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe per le prestazioni professionali periti industriali;

Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 1993 dal comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 400/1988 (nota n. 46009/1330 del 3 marzo 1994):

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Aggiornamento della tariffa degli onorari per prestazioni professionali dei periti industriali.

Art 1

Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

$$Tr = Ti \times (lr : li) \times t$$

Dove:

Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;

Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;

lr = importo della tariffa ricercata;

li = importo della tariffa di riferimento;

T = tangente della retta delle tariffe.

Art 2

1. Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 e successive modificazioni vengono così variate:

1. l'indennità prevista dall'art 6, terzo comma, è fissata in lire 840;
2. il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, è stabilito in lire 7.000 per minimo e in lire 270 mila per il massimo;
3. i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo;
4. il compenso minimo previsto dall'art. 42 è stabilito in lire 25.000.

Art. 3

1. L'art. 43 della legge 12 marzo 1957, .n. 146, è sostituito dal seguente:

Art. 43 (Stime di cave e miniere) - 1. L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, è liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 83.500:

fino a L. 10.000.000	L 2,125%;
oltre L. 10.000.000 fino a L. 20.000.000	L 1,912%;
oltre L. 20.000.000 fino a L. 50.000.000	L 1,700%;
oltre L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000	L 1,487%;
oltre L. 100.000.000 fino a L. 250.000.000	L 1,275%;
oltre L. 250.000.000 fino a L. 500.000.000	L 1,000%;
oltre L. 500.000.000	L 1,912%;

2. L'onorario è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

3. Se è richiesta la stima particolareggiata, l'onorario per la stima del giacimento è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore del solo giacimento e l'onorario per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti è liquidato, a parte od in aggiunta, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 .

Art. 4

1. Le tabelle A/3, B/3, C/3, D/3, E/3 di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 14 aprile 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 21 maggio 1987, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A/4, B/4, C/4, D/4, E/4 allegata al presente decreto.

Art. 5

1. Le tabelle F/3, G/3, H/3, I/3, L/3 di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle F/4, G/4, H/4, I/4, L/4 allegata al presente decreto.

Roma 28 febbraio 1994

Il Ministro di grazie e giustizia

CONSO

Il Ministro dei lavori pubblici

MERLONI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

SAVONA

TABELLA A/4
ONORARIA PERCENTUALE PER ESECUZIONI COMPLETE DI OPERE
(articolo 19)

IMPORTO DELLE OPERE	CLASSE I Costruzioni Edilizie				CLASSE II Imp. industriali completi			CLASSE III Imp. di servizi gen.			CLASSE IV Impianti elettrici			CLASSE V Macchin ed apparecchi in t=-0,25	CLASSE VI Ferrovie e strade		CLASSE VII acquedotti e fognature t=-0,23	
	A t=-0,20	B t=-0,20	C t=-0,20	D t=-0,20	A t=-0,26	B t=-0,26	C t=-0,26	A t=-0,30	B t=-0,28	C t=-0,32	A t=-0,35	B t=-0,35	C t=-0,35	strade ferroviarie in pianura e collina canali t=-0,25	strade ferroviarie in montagna t=-0,25	manufatti stradali e per opere idrauliche t=-0,25		
5.000.000	8.1800	10.7334	11.6746	16.0888	8.0255	9.6412	14.6738	16.1652	18.7952	25.1473	17.6475	14.1180	7.2943	10.2662	8.0995	12.1492	12.6394	9.6756
10.000.000	7.1211	9.3440	10.1111	14.0061	6.7020	8.0513	12.2539	13.1302	15.4796	20.1448	13.8459	11.0767	5.7230	8.6328	6.8108	10.2162	10.6284	8.1986
15.000.000	6.5664	8.6762	9.3236	12.9151	6.0315	7.2457	11.0279	11.6264	13.8183	17.6935	12.0741	9.6112	4.9658	7.8006	6.1543	9.2314	9.6039	7.4686
20.000.000	6.1993	8.1344	8.8023	12.1930	5.5968	6.7235	10.2331	10.6650	12.7488	16.1374	10.8633	8.6906	4.4902	7.2593	5.7272	8.5908	8.9374	6.9904
30.000.000	5.7164	7.5008	8.1166	11.2433	5.0368	6.0508	9.2092	9.4435	11.3806	14.7137	9.4260	7.5408	3.8961	6.5595	5.1751	7.7627	8.0758	6.3680
40.000.000	5.3958	7.0514	7.6628	10.6146	4.6738	5.6147	8.5455	8.6627	10.4898	12.9272	8.5232	6.8185	3.5229	6.1043	4.8160	7.2240	7.5154	5.9603
50.000.000	5.1612	6.7723	7.3283	10.1513	4.4104	5.2983	8.0639	8.1018	9.8639	12.0363	7.8828	6.3063	3.2582	5.7731	4.5547	6.8320	7.1076	5.6621
70.000.000	4.8253	6.3316	6.8514	9.4907	4.0409	4.8544	7.3684	7.3239	8.9770	10.8076	7.0071	5.6057	2.8963	5.3073	4.1872	6.2808	6.5342	5.2404
100.000.000	4.4931	5.8957	6.3797	8.8373	3.6830	4.4245	6.7340	6.5807	8.1238	9.6419	6.1847	4.9478	2.5664	4.8546	3.8300	5.7450	5.9768	4.8277
150.000.000	4.1431	5.4364	5.8828	8.1489	3.3145	3.9818	6.0603	5.8270	7.2519	8.4686	5.3665	4.2932	2.2781	4.3866	3.4608	5.1912	5.4006	4.3978
200.000.000	3.9115	5.1325	5.5638	7.6933	3.0757	3.6949	5.6235	5.4452	6.6907	7.7238	4.8524	3.8820	2.0057	4.0822	3.2206	4.8310	5.0259	4.1163
300.000.000	3.6068	4.7327	5.1212	7.0940	2.7679	3.3252	5.0609	4.7330	5.9726	6.7840	4.2705	3.3684	1.7403	3.6887	2.9702	4.3653	4.5414	3.7497
400.000.000	3.4051	4.4681	4.8349	6.6974	2.5685	3.0855	4.6961	4.3416	5.5104	6.1873	3.8072	3.0457	1.5736	3.4327	2.7082	4.0623	4.2262	3.5097
500.000.000	3.2565	4.2731	4.6239	6.4051	2.4237	2.9116	4.4314	4.0605	5.1766	5.7609	3.5211	2.8169	1.4554	3.2465	2.5613	3.8419	3.9969	3.3341
700.000.000	3.0446	3.9950	4.3230	5.9882	2.2207	2.6677	4.0602	3.6706	4.7112	5.1729	3.1299	2.5040	1.2937	2.9845	2.3547	3.5320	3.6745	3.0858
1.000.000.000	2.8350	3.7199	4.0253	5.5759	2.0240	2.4314	3.7006	3.2982	4.2634	4.6149	2.7626	2.2101	1.1419	2.7299	2.1538	3.2307	3.3610	2.8428

TABELLA C/4
COLLAUDI E OPERE DI TERZI
(articolo 25)

IMPORTO DELLE OPERE	Per ogni 100 lire di importo	
	A Collaudo ed esame atti contabili t=-0,22	B Collaudo ed esame atti contabili spese fra cond. ecc t=-0,20
5.000.000	0.4526	0.7230
10.000.000	0.3886	0.6294
15.000.000	0.3554	0.5804
20.000.000	0.3336	0.5479
30.000.000	0.3052	0.5052
40.000.000	0.2864	0.4770
50.000.000	0.2727	0.4562
70.000.000	0.2533	0.4265
100.000.000	0.2342	0.3971
150.000.000	0.2142	0.3662
200.000.000	0.2010	0.3457
300.000.000	0.1839	0.3188
400.000.000	0.1726	0.3010
500.000.000	0.1643	0.2878
700.000.000	0.1526	0.2691
1.000.000.000	0.1411	0.2506

TABELLA D/4
PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(articolo 28)

VALORE STIMATO	Costruzioni civili industriali		Costruzioni rurali civili industriali		Impianti industriali completi		Impianti generali		Servizi interni		Impianti elettrici		Macch. apparecchi e loro parti		Mat. prod. tessili Macch. imp. tessili		pellet. e cuoi
	Parere estim. t=-0,28	Perizia esimat. normale t=-0,28	Perizia esimat. particol. t=-0,28	Parere estim. t=-0,35	Perizia normale t=-0,35	Parere estim. t=-0,28	Perizia normale t=-0,28	Parere estim. t=-0,28	Perizia normale t=-0,28	Parere estim. t=-0,28	Perizia normale t=-0,28	Parere estim. t=-0,28	Perizia normale t=-0,28	Parere estim. t=-0,45	Perizia normale t=-0,45		
																Parere estim.	
500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Greggi e conciati calzatur
1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	t=-0,45 7.9013
2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7841 4.2342
5.000.000	0.7260	1.8432	3.0420	1.7141	3.4622	2.0012	4.6137	1.4243	3.0441	1.4243	2.0666	1.1388	2.8035	2.8035	2.8035	2.8035	2.8035
10.000.000	0.5979	1.5180	2.05054	1.3449	2.7164	1.6482	3.7998	1.1730	2.5071	1.1730	1.7020	0.8337	2.0523	2.0523	2.0523	2.0523	2.0523
15.000.000	0.5338	1.3551	2.2365	1.1669	2.3570	1.4713	3.3920	1.0472	2.2380	1.0472	1.5194	0.6946	1.7100	1.7100	1.7100	1.7100	1.7100
20.000.000	0.4925	1.2502	2.0634	1.0552	2.1313	1.3574	3.1295	0.9661	2.0648	0.9661	1.4018	0.6103	1.5023	1.5023	1.5023	1.5023	1.5023
30.000.000	0.4396	1.1160	1.8420	0.9156	1.8493	1.2117	2.7936	0.8624	1.8432	0.8624	1.2513	0.5085	1.2518	1.2518	1.2518	1.2518	1.2518
40.000.000	0.4056	1.0297	1.6994	0.8279	1.6722	1.1179	2.5774	0.7957	1.7006	0.7957	1.1545	0.4468	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998
50.000.000	0.3810	0.9673	1.5965	0.7657	1.5466	1.0502	2.4213	0.7475	1.5976	0.7475	1.0846	0.4041	0.9947	0.9947	0.9947	0.9947	0.9947
70.000.000	0.3468	0.8803	1.4529	0.6806	1.3747	0.9558	2.2036	0.6803	1.4539	0.6803	0.9870	0.3473	0.8549	0.8549	0.8549	0.8549	0.8549
100.000.000	0.3138	0.7967	1.3148	0.6007	1.2134	0.8650	1.9942	0.6156	1.3157	0.6156	0.8932	0.2958	0.7282	0.7282	0.7282	0.7282	0.7282
150.000.000	0.2801	0.7112	1.1737	0.5213	1.0528	0.7721	1.7802	0.5496	1.1745	0.5496	0.7974	0.2465	0.6067	0.6067	0.6067	0.6067	0.6067
200.000.000	0.2584	0.6561	1.0829	0.4713	0.9520	0.7124	1.6424	0.5070	1.0836	0.5070	0.7357	0.2165	0.5331	0.5331	0.5331	0.5331	0.5331
300.000.000	0.2307	0.5857	0.9667	0.4090	0.8260	0.6359	1.4661	0.4526	0.9673	0.4526	0.6567	0.1804	0.4441	0.4441	0.4441	0.4441	0.4441
400.000.000	0.2129	0.5404	0.8919	0.3698	0.7469	0.5867	1.3527	0.4176	0.8925	0.4176	0.6059	0.1585	0.3902	0.3902	0.3902	0.3902	0.3902
500.000.000	0.2000	0.5077	0.8378	0.3420	0.6968	0.5512	1.2707	0.3923	0.8384	0.3923	0.5692	0.1434	0.3529	0.3529	0.3529	0.3529	0.3529
700.000.000	0.1820	0.4620	0.7625	0.3040	0.6141	0.5016	1.1565	0.3570	0.7630	0.3570	0.5180	0.1232	0.3033	0.3033	0.3033	0.3033	0.3033
1.000.000.000	0.1647	0.4181	0.6900	0.2683	0.5420	0.4539	1.0466	0.3231	0.6905	0.3231	0.4688	0.1050	0.2584	0.2584	0.2584	0.2584	0.2584

TABELLA E/4
ONORARI PER MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
(articolo 18)

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario per ogni 100 lire d'importo per lavori edilizi estradali
Fino a 10.000.000	3.55
sul più fino a 20.000.000	2.97
sul più fino a 50.000.000	2.37
sul più fino a 100.000.000	1.78
sul più fino a 250.000.000	1.47
sul più fino a 500.000.000	1.04
sul più fino a 1.000.000.000	0.88

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE
(articolo 35) TABELLA F/4

DISEGNO BASE SU MISURA TOTALITARIA	Pianta o sezione per ogni metro quadrato rilevato				Prospetto Per metro quadrato rilevato		
	Rapporto del disegno				Rapporto del disegno		
	1:50	1:100	1:200	1:500	1:50	1:100	1:200
Edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari:	LIRE						
Oltre metri quadrati 1000	845	660	470	280	1.690	1.315	940
da metri quadrati 999 a 600	940	750	585	375	1.880	1.505	1.130
da metri quadrati 599 a 300	1.035	845	660	-	2.065	1.690	1.220
fino a metri quadrati 299	1.410	1.220	1.130	-	2.440	2.065	1.595
Per edifici complicati con di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc. Prospetti di importanza e complicazione architettonica:	LIRE						
Oltre metri quadrati 1000	1.410	1.220	1.130	375	2.440	2.065	1.690
da metri quadrati 999 a 600	1.595	1.410	1.315	470	2.820	2.350	1.880
da metri quadrati 599 a 300	1.785	1.595	1.505	-	3.195	2.630	2.065
fino a metri quadrati 299	2.065	1.880	1.785	-	3.570	2.910	2.255
Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria : riduzione del 25% sugli importi risultanti come sopra							

TABELLA G/4
ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI
(articolo 36)

OPERAZIONI	SCALA DELLA PIANTA			
	1:50	1:100	1:200	1:500
Pianta delle aree fabbricabili	LIRE			
fino a metri quadrati 1.000 per metro quadrato	201	193	181	196
fino a metri quadrati 5.000 per metro quadrato	188	181	165	150
fino a metri quadrati 10.000 per metro quadrato	155	131	118	94
Per superfici intermedie: interpolazione lineare				

TABELLA H/4
ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI
(articolo 37)

NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO	Rapporto del disegno 1:1000 Compenso per ettaro				
	addizionali per:				
	Solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	Rilievo e disegno altimetrico con tracciamento curva di livello orizzontale nella planimetria			Calcolo grafico delle superfici
		Equidistanza curve			
	m. 2	m. 5	m. 10		
Terreno di normale percorribilità:	LIRE				
pianura	62.738	37.643	32.768	25.080	10.023
collina	75.286	55.195	45.142	35.118	12.532
montagna	100.381	62.738	55.195	45.142	15027
Terreno accidentato o di difficoltosa percorribilità:					
pianura	87.819	50.176	42.632	37.643	12.532
collina	100.381	67.728	60.228	47.666	15.027
montagna	125.477	82.814	70.252	57.704	15.027
Terreno molto accidentato o di difficile percorribilità:					
pianura	112.929	65.218	55.195	44.522	12.532
collina	125.477	82.814	70.252	57.704	15.027
montagna	150.572	100.381	80.290	65.218	17.552
Piccoli centri urbani (inferiori a 10.000 abitanti)	200.763				
Centri urbani (aree non fabbricabili)	300.273				
<p>Disegni in scala più grande: aumento dal 10% al 20%.</p> <p>Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti: si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza della zona rilevata ed applicando un aumento del 25% sulla tabella.</p> <p>Per profili longitudinali: compenso addizionale da L. 2.434 a L. 4.870 l'ettometro a seconda della natura e situazioni del terreno.</p>					

TABELLA I/4
(articolo 44)

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE	VISITE A PERMESSI MINERARI
Lire per ettaro superficie espletata	Lire per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti
Fino a 50 ettari L. 376.457	Fino a metri cubi 1.000 L. 784.305
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari L. 6.259	Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000 L. 295
Per ettaro in più oltre i 100 ettari L. 3.744	Per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000 L. 218
	Per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000 L. 155
	Per ogni metro cubo oltre i 50.000 L. 62

TABELLA L/4
STIMA DI NAVI
(articolo 45)

	PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA						
	Piroscafi		Velieri			Motovelieri	
	Carico	Cisterna	Passeggeri	Carico	Cisterna	Carico	Cisterna
Con visita dettagliata per compravendita:							
Fino a 250 tonnellate	503	577	601	300	349	375	423
da 250 a 500 tonnellate	450	490	537	248	288	362	362
da 500 a 1.000 tonnellate	401	490	490	201	225	251	288
da 1.000 a 1.500 tonnellate	349	413	425	150	174	188	212
da 1.500 a 2.000 tonnellate	300	349	462	100	112	124	150
da 2.000 a 3.000 tonnellate	251	288	300	50	50	60	74
da 3.000 a 4.000 tonnellate	188	225	225	24	24	37	37
da 4.000 a 5.000 tonnellate	125	125	150	-	-	-	-
da 5.000 a 8.000 tonnellate	60	74	74	-	-	-	-
da 8.000 tonnellate in più	24	24	24	-	-	-	-

Con visita sommaria per ordine di autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50% delle quote sopra indicate

Con visita sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40% delle quote sopra indicate.

Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20% delle quote sopraindicate.

Per piroscafi di oltre sedici anni, velieri e motovelieri di oltre venti anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10%.

L'onorario minimo di una stima è di lire 30.454 per i piroscafi, lire 15.227 per i velieri e lire 18.272 per i motovelieri.

NOTE

Avvertenza

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 188/1967 (Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali) è il seguente:

<<Art. 3 - Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali>>.

- Il penultimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni alle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 2

- Si trasferisce il testo degli articoli 6, 7, 37 e 42 della legge n. 1467/1957 come modificati, da ultimo, dal decreto qui pubblicato:

“Articolo 6 (Rimborso spese) - Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2^a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1^a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacanza di cui al successivo art. 38, una indennità di lire 840 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;

b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

d) le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.”

“Articolo 7 (Revisione delle specifiche) - È facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 7.000 ed un massimo di lire 270.000.

Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspiccate.

Quando la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.”

“Articolo 37 (Tabella H) - L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella H.

La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 13.500 a lire 27.000 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.”

“Articolo 42 (Analisi chimiche) - Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 25.000 .”

Nota all'art. 4

- Il testo dell'art. 28 della legge n. 146/1957 è il seguente:

“ Art, 28 (Perizie estimative e loro definizioni) - Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in:

Tabella D:

Onorari:

a) Parere estimativo: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.

b) Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima, se occorrono.

c) Perizia estimativa particolareggiata: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6.